

## **Sentenza Corte di Cassazione 14 aprile 2001, n. 5591**

### **Sezione Lavoro**

#### **Patto di prova – Necessità della forma scritta – Mancanza – Conseguenze in caso di licenziamento**

La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola orale mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.

Posto che la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096, 1° comma, c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e che la mancanza di tale requisito comporta la nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, in tale ipotesi trovano applicazione al rapporto di lavoro le norme in materia di licenziamento; pertanto, ove il datore di lavoro non comunichi al lavoratore licenziato, nel termine di sette giorni, i motivi del licenziamento, lo stesso deve considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 2, 3° comma, 1. 15 luglio 1966 n. 604, rimanendo irrilevante la mancata richiesta da parte del lavoratore, nel termine di quindici giorni - termine al quale, in mancanza di una espressa previsione legislativa analoga a quella citata, non va riconosciuto carattere perentorio - dei motivi del provvedimento.